

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 5 marzo 1990

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1990, N.7

«Integrazioni alla Legge regionale 3-1-1985, n. 3, recante: Norme di applicazione del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 per il personale dei profili professionali di biologi, chimici, fisici e psicologi».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Le trasformazioni, di cui all'articolo 2 della Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, dei posti di biologo, chimico, fisico e psicologo, per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 61 e 65 del D.M. 31 gennaio 1982, nei corrispondenti posti di coadiutore o di dirigente del rispettivo profilo professionale, avvengono proporzionalmente al 50% o alla singola unità, delle dotazioni organiche delle singole UU.SS.LL., garantendo comunque la presenza di un dirigente o di un coadiutore per ogni profilo professionale in ciascun servizio o settore.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 24 febbraio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA